



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Mollificio Valli S.r.l.

Rev.00 del 11/12/2023. Approvata dal CDA

1.0 SCOPO

La presente procedura disciplina il processo di ricezione e trattamento delle segnalazioni (c.d. whistleblowing) e le modalità di gestione della relativa istruttoria ai sensi della normativa vigente applicabile e nel rispetto della protezione dei dati personali.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La disciplina stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse, l'integrità dell'Azienda, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene rapporti giuridici qualificati.

Tramite il canale Whistleblowing può essere segnalato quanto segue:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e procedure aziendali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea

Sono escluse dall'ambito di applicazione tutte le fattispecie diverse da quelle sopra descritte, in particolare quelle riferite a interesse personale del segnalante, reclami o lamentele di natura personale o commerciale, rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro. In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, Mollificio Valli S.r.l. si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

3.0 SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE SEGNALAZIONI

La presente procedura si applica a Mollificio Valli S.r.l., ovvero alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo:

- lavoratori subordinati, compresi gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso aziende;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4.0 SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La Società ha scelto di affidare la gestione delle segnalazioni ad un Comitato esterno di Esperti in normativa whistleblowing, modelli organizzativi ex d.lgs.231/01 e sistemi di gestione, diritto dell'Unione e relazioni industriali e diritto del lavoro, con caratteristiche di autonomia, imparzialità e



indipendenza rispetto ai processi che potrebbero essere oggetto di segnalazioni. Il Comitato di esperti è assicurato da Servizi industriali Novara srl, indicato di seguito come “Gestore delle segnalazioni” o anche solo “Gestore”.

5.0 MODALITÀ OPERATIVE

I canali di segnalazione si distinguono in 3 fattispecie crescenti:

1. Canale di segnalazione interno all’ente;
2. Canale esterno gestito dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione);
3. Divulgazione pubblica

Canale di segnalazione Interno

Il processo di segnalazioni interne, affidato al Gestore, prevede sempre le seguenti fasi:

- A. Ricezione delle segnalazioni;
- B. Istruttoria;
- C. Chiusura delle segnalazioni;

Il Servizio di gestione delle segnalazioni resterà attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì e seguirà il calendario delle chiusure aziendali.

Dette chiusure saranno comunicate nelle seguenti modalità:

-tramite pubblicazione sul sito ufficiale del Mollificio Valli nell’apposita sezione all’indirizzo <https://mollificiovalli.it/whistleblowing>.

-tramite circolare pubblicata sul portale Zucchetti (servizio riservato al personale)

A. Ricezione delle segnalazioni

L’Azienda, al fine di garantire l’effettività del processo di segnalazione e fornire ampio ed indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione, ha messo a disposizione dei canali di comunicazione tra loro alternativi, quali:

- **SEGNALAZIONE SCRITTA** - Posta raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzare a: Servizi Industriali Novara S.r.l.u - c.a. COMITATO WHISTLEBLOWING – STRETTAMENTE RISERVATA – presso Confindustria Novara Vercelli Valsesia – Corso Cavallotti,25 – 28100 – Novara. È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà sottoposta a protocollazione riservata a cura del gestore.
- **SEGNALAZIONE ORALE** - Richiesta di incontro con il Gestore delle segnalazioni previo appuntamento richiedibile dal segnalante via e-mail con conferma di ricezione all’indirizzo dedicato: whistleblowing@cnavv.it. Il colloquio con il Gestore, in questo caso, si potrà svolgere anche al di fuori dei locali aziendali. All’indirizzo e-mail dedicato è possibile allegare file vocali, senza contenuto testuale.

Il personale che riceve una segnalazione al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla senza indugio, in originale e con eventuali allegati, al competente Gestore delle segnalazioni, nel rispetto dei criteri



della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Il Gestore delle segnalazioni, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso deve essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione, in assenza la segnalazione sarà considerata non gestibile.

Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante effettua le segnalazioni fornendo le informazioni di cui dispone, basate su fondati motivi e notizie veritiere. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata nel tempo e nel luogo, al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente. Le successive fasi di accertamento sono agevolate da segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato quali, a titolo esemplificativo:

- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo, di luogo);
- elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati) per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

L'Azienda incoraggia i whistleblowers a privilegiare le segnalazioni identificate e non anonime, al fine di snellire e rendere più efficaci le indagini, sebbene anche le segnalazioni anonime siano egualmente accettate, purché puntuali, circostanziate e supportate da evidenze documentali. Nel caso di segnalazione anonima, il soggetto gestore delle segnalazioni, infatti, valuterà di conseguenza come sia opportuno trattarla.

B. Istruttoria e accertamento della segnalazione

L'obiettivo è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il Gestore avvierà un'istruttoria per l'accertamento della segnalazione attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione ricevute, coinvolgendo le strutture aziendali o soggetti specializzati esterni (in questo caso previa intesa con la Direzione aziendale) in relazione all'oggetto della segnalazione; procederà se del caso all'audizione di soggetti interni o esterni.

Una volta completata l'attività di accertamento, qualora la segnalazione risulti fondata, il gestore procederà rivolgendosi alle figure apicali/agli organi/funzioni interne della Società e/o agli altri organi di amministrazione e controllo della Società che appaiono competenti per dare seguito alla segnalazione; al Gestore infatti non compete alcuna valutazione e azione conseguente in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Fornirà successivamente, tramite i canali di comunicazione di cui ai punti precedenti, un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento. Tale riscontro sarà definitivo se



l'istruttoria sarà terminata oppure sarà di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, se ancora non ultimata.

Nell'ambito dell'istruttoria, il Gestore mantiene i rapporti con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

In caso di segnalazione infondata, non circostanziata o irricevibile, il Gestore provvederà alla sua archiviazione.

C. Chiusura delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni esamina i risultati della fase di istruttoria e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e:

- qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti per tematica e nel rispetto del sistema di procure in vigore;
- qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, potrà richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

Canale di segnalazione esterno

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivo un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Infine, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed esterna senza alcun riscontro o seguito nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ancor più grave rispetto al punto del canale esterno;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o omissioni ancor più gravi rispetto al punto del canale esterno;



6.0 GARANZIE E TUTELE

A. Riservatezza

Tutto il Personale dipendente di Mollificio Valli S.r.l., coinvolto a vario titolo nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati) e segnalati.

B. Tutela del segnalante

Mollificio Valli S.r.l. garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge.

C. Tutela del segnalante da ritorsioni e discriminazioni

Nel rispetto della legge è vietata e sanzionata ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Qualora in particolare il segnalante in buona fede sia un dipendente, il Gestore (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della segnalazione, per provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa.

D. Tutela del segnalato

Mollificio Valli S.r.l. richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla procedura tutelano anche il segnalato. Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

7.0 SANZIONI DISCIPLINARI ED ALTRI PROVVEDIMENTI

Mollificio Valli S.r.l. prevede e adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o



discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge.

8.0 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Mollificio Valli S.r.l. fornisce e promuove nel tempo le necessarie azioni di informazione e formazione, ove necessario, rivolte alla popolazione aziendale, sulla gestione delle segnalazioni e, in particolare, sull'utilità del processo; informa le rappresentanze sindacali sulla procedura da adottare in fase iniziale.

9.0 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Europeo UE 2016/679 ("GDPR"), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili, ed in conformità con la specifica informativa privacy resa agli interessati e accessibile sul sito web aziendale nell'apposita sezione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

10.0 DEFINIZIONI

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'ente privato, elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Personale: amministratori, i dirigenti, altri membri degli organi sociali e di vigilanza, il management e i dipendenti, terze parti non dipendenti quali business partner, fornitori, clienti, collaboratori,



stagisti, società di revisione, consulenti e ogni altro soggetto che agisce per conto dell'organizzazione.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata.

Gestione: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

11.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D. lgs n 24/2023** avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- **Regolamento Europeo UE 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

